

Dal 1849 al 1948 un filo rosso ideale significativo

Quella della Repubblica Romana ispirò la nostra Costituzione



Giovane cannoniere della Repubblica, alla cinta Aureliana. Litografia da una fotografia dell'epoca.

*Garibaldi, Mazzini, Saffi e i combattenti che lottarono
contro i francesi e il "Papa re" volevano una "nazione del popolo",
unita, giusta e democratica.
In regalo per i lettori il fac-simile dell'importante documento
approvato sotto le cannonate*

Sono straordinarie e non certo casuali le somiglianze tra la Costituzione della Repubblica Romana del 1849, quella di Mazzini, Garibaldi, Armellini e Saffi e quella dell'Italia repubblicana che tutti noi conosciamo, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, quando il Paese era ancora accasciato sulle ferite della guerra. Vogliamo ricordarlo ora, in occasione dei 150 anni dell'unità nazionale. È chiaro che molti dei padri costituenti – che avevano concluso i loro dibattiti, i loro scontri politici e le polemiche – prima che la Costituente dicesse il suo “sì” il 22 dicembre del 1947, sicuramente avevano riletto con grande attenzione le delibere e le carte degli eroici difensori di quella piccola repubblica che aveva resistito per oltre un mese alle truppe del generale francese Oudinot, mandato a Roma per riportare sul trono temporale il “Papa re” Pio IX. In quelle carte e in quella Costituzione c'erano le speranze di quelle centinaia e centinaia di cittadini che erano



■ Il Casino dei Quattro Venti distrutto a cannonate dai francesi. All'interno vi si svolsero terribili combattimenti all'arma bianca tra invasori e difensori di Roma.

morti sul Gianicolo per difendere l'indipendenza di una “piccola Patria” che rappresentava tutti coloro che, anche a costo della vita, volevano l'Italia una e indipendente. Non si possono ancora una volta non ricordare quei giorni di guerra e le ore della fine, senza una grande commozione. Si è commosso anche Claudio Fracassi nel suo notissimo e bellissimo libro intitolato “La meravigliosa storia della Repubblica dei briganti”.

Ed è per questo che riprendiamo proprio da quel libro notizie e particolari.

L'assemblea Costituente del 1849 era composta da centouno deputati eletti a suffragio universale che si erano riuniti, sotto i continui bombardamenti francesi, in Campidoglio, nel Palazzo di Propaganda Fide e in altre sedi occasionali, per centotrentasei sedute pubbliche e sette a porte chiuse. Gli eletti dal popolo erano ancora riuniti in Campidoglio per approvare proprio gli ultimi articoli della Costituzione, quando le prime compagnie di

soldati francesi entravano in Roma. Tutti i parlamentari, come se niente fosse accaduto, si erano ritrovati sulla piazza del Campidoglio e un paio di segretari si erano alternati nella lettura di tutta la Costituzione finalmente approvata, mentre migliaia di persone ascoltavano in silenzio. Alla fine, gli eletti dal popolo avevano apposto la loro firma nell'ultima pagina della carta costituzionale e poi conferito la cittadinanza romana a tutti gli italiani, “stranieri”, che avevano combattuto per la Repubblica. Subito dopo avevano ancora stabilito che, quindici di loro,



■ Giuseppe Garibaldi nei giorni della Repubblica Romana.



■ Giuseppe Mazzini, uno dei triumviri della Repubblica.




■ Nella zona del Gianicolo si combatte in difesa della Repubblica. Ovunque si vedono garibaldini che accorrono. Si tratta di una nota "fotopittura" dell'epoca.

in qualunque parte d'Italia o del mondo si fossero ritrovati, avrebbero potuto riunire di nuovo l'assemblea e deliberare. Dopo, tutti, erano scesi lentamente verso la città, sempre con la fascia tricolore a tracolla, sospinti dai soldati francesi. In quelle stesse ore, Goffredo Mameli stava morendo in ospedale, divorato dalla cancrena per una ferita avuta al Casino del Vascello a fianco di Garibaldi. Altre decine di feriti, invece, attendevano aiuto sistemati alla meglio nei posti più incredibili. Nessuno della Repubblica aveva trattato con i francesi o si era arreso. Non Garibaldi, nemmeno Mazzini e neanche gli uomini dell'assemblea Costituente. La Repubblica, insomma, era caduta senza arrendersi.

Furono, comunque, ore drammatiche e terribili che meriterebbero di essere raccontate fin nei minimi particolari. Proviamo a riprendere ancora altre notizie e testimonianze dal libro di Fracassi.

Mentre al Campidoglio i parlamentari venivano cacciati, il generale Oudinot, a cavallo e scortato dalle truppe, entrava in città per via del Corso, sperando ancora di incontrare una qualche delegazione che si presentasse per firmare la resa, ma non si fece avanti nessuno. Lungo la strada c'erano soltanto migliaia di persone in silenzio. Gli abitanti dei palazzi chiudevano le finestre e da una di queste, dove era stato esposto, cadde un tricolore. Oudinot salì col cavallo sopra alla bandiera, in segno di sfregio. Ne nacque un terribile parapiglia sedato a stento dalle baionette dei soldati francesi. Da un angolo partirono grandi applausi, (ma) non erano per il generale, ma per il deputato Cernuschi che si era vestito tutto di nero e con la fascia tricolore a tracolla stava sfilando in mezzo ai francesi, seguito da un gruppo di patrioti. Tanti i testimoni che hanno raccontato quella occupazione della città. Il generale francese, ad un certo momento, era stato applaudito soltanto da un sacerdote sbucato da un portone. Dopo pochi minuti, l'uomo con la tonaca, era sparito sommerso da una folla infuriata. Più tardi, in Piazza San Pietro, Garibaldi avrebbe radunato coloro che intendevano seguirlo per continuare a combattere. Furono in quattromila ad accodarsi allo stato maggiore del generale, più una decina di carri carichi di feriti. Il resto è noto. Il "Papa re" rientrò a Roma e la sua "giustizia" comminò centinaia di anni di galera ai combattenti della Repubblica. Persino i cimiteri con le spoglie dei caduti sugli spalti del Gianicolo, vennero distrutti e i corpi trafugati o dispersi.



■ Il Casino Savorelli, quartier generale di Garibaldi. L'artiglieria francese, comandata dal generale Oudinot, lo ridusse, come si vede nella foto, ad un cumulo di macerie.

Era questo il clima nei giorni in cui nacque la Costituzione della Repubblica Romana, un documento laico, modernissimo, democratico che affidava tutto il potere al popolo che parlava, per la prima volta, di giustizia sociale, di libertà, di uguaglianza tra tutti i cittadini, a prescindere dalla loro provenienza sociale e dal loro credo religioso. Basta pensare all'articolo uno che dice: "La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica democratica". E l'articolo sette che afferma: "Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici".

Tanto e tantissime cose in comune con la Costituzione della nostra Repubblica, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Addirittura Meuccio Ruini, presidente del Senato, membro dei primi governi del dopoguerra e uomo politico Dc, in una vecchia intervista rilasciata nei giorni della Costituente, aveva detto: "Formulare oggi una Costituzione è compito assai grave. Dopo le meteore di quelle improvvisate nella scia della rivoluzione francese e delle altre del Risorgimento, concesse dai sovrani – tranne una luminosa eccezione, la Costituzione romana di Mazzini, alla quale noi ci vogliamo idealmente ricongiungere – è la prima volta nella sua storia che tutto il popolo italiano, riunito in Stato nazionale, si dà direttamente e democraticamente la propria Costituzione".

Ecco perché, in un periodo in cui gli attacchi alla nostra Costituzione repubblicana sono continui, insidiosi e pericolosissimi, abbiamo deciso di regalare ai nostri lettori il fac-simile integrale del testo della Costituzione della Repubblica Romana.

Leggete compagni e amici, confrontate e continuate a difendere la Carta fondamentale della Repubblica, come hanno sempre fatto i vecchi partigiani e i democratici, dal dopoguerra e fino ai nostri giorni.

La Costituzione della Repubblica Romana fu, in gran parte, opera di Giovanni Pennacchi eletto a rappresentare Perugia all'Assemblea Costituente. Fu lui a salvare, dopo la fine della Repubblica, carte e documenti. Regalò poi la "sua" Costituzione al Comune della capitale umbra che la conserva presso la Biblioteca comunale Augusta.

Noi l'abbiamo riprodotta da "Capitolium – Rivista di Roma", numero monografico del maggio 1968.

Wladimiro Settimelli

Costituzione Della Repubblica Romana



Il Sindaco
Ugolini

Il Segretario Generale
Alberici

Principi fondamentali



- I.° La sovranità è per diritto eterno nel Popolo.
Il Popolo dello Stato Romano è costituito in Repubblica Democratica.
- II.° Il Regime Democratico ha per regola l'uguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
- III.° La Repubblica colte leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
- IV.° La Repubblica riguarda tutti i Popoli come fratelli; rispetta ogni nazionalità propria, qual l'Italiana.
- V.° I Municipi hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
- VI.° La più equa distribuzione possibile degli interessi locali in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
- VII.° Nella vicenda religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

I.° *Luca Beltrami* Rapp. del Popolo della Provincia di Macerata
 2.° *Angelo Minini* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 3.° *Francesco Beneducci* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 4.° *Agostino Martelli* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 5.° *Pietro Guemini* Rapp. del Popolo Romano
 6.° *Luigi Mariani* Rapp. del Popolo della Provincia di Roma
 7.° *Giuseppe* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 8.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 9.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 10.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 11.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 12.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 13.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 14.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 15.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 16.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 17.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 18.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 19.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 20.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 21.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 22.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 23.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 24.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 25.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 26.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 27.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 28.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 29.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 30.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 31.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 32.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 33.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 34.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 35.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 36.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 37.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 38.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 39.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 40.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 41.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 42.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 43.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 44.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 45.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 46.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 47.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 48.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 49.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 50.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 51.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 52.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 53.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 54.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 55.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 56.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 57.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 58.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 59.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 60.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 61.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 62.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 63.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 64.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 65.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 66.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 67.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 68.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 69.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 70.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 71.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 72.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 73.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 74.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 75.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 76.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 77.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 78.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 79.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 80.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 81.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 82.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 83.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 84.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 85.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 86.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 87.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 88.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 89.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 90.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 91.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 92.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 93.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 94.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 95.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 96.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 97.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 98.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 99.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia
 100.° *Luigi* Rapp. del Popolo della Provincia di Perugia

VIII. Il capo della Chiesa Cattolica avrà dalla s^{ta} pubblica tutte le prerogative necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

1.° Sono cittadini della Repubblica

Gli originari della Repubblica.

Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti.

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi.
Gli stranieri col domicilio di dieci anni
e naturalizzati con decreto del potere legislativo.

2.° Si perde la cittadinanza

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornar.

Per l'abbandono della Patria in caso di guerra, e quando è dichiarata in pericolo.

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero.

Per accettazione di gradi e cariche e per servizio militare presso lo straniero senza autorizzazione del Governo della Repubblica. L'autorizzazione è sempre presentata quando si combatte per la libertà di un popolo.

Carlo Emanuele Maffei
 Rappresentante del popolo
 per la provincia
 di Roma



Ugo Valentini di Pistoia
 Giuseppe Pizzardi di Bologna
 Antonio Cenni di Firenze
 Antonio Casaroli di Napoli
 Ottavio Colletti di Napoli
 G. Lizzadro-Ruffoni di Torino
 Felice Biondi di Firenze

- Per condanna giudiziale
- 3° Le persone e le proprietà sono inviolabili
 - 4° Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né esser di-
 stolto da' suoi giudici naturali.
 Nessuna corte o commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome.
 Nessuno può esser carcerato per debiti.
 - 5° Le pene di morte e di confisca sono proibite
 - 6° Il domicilio è sacro. Non è permesso penetrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.
 - 7° La manifestazione del pensiero è libera: la legge ne punisce l'abuso senza alcuna cen-
 sura preventiva.
 - 8° L'insegnamento è libero.
 Le condizioni di moralità e capacità per chi intende il professarlo saranno determinate dalla legge.
 - 9° Il segreto delle lettere è inviolabile.
 - 10° Il diritto di petizione può esercitarsi indivi-
 dualmente e collettivamente.
 - 11° L'associazione senz'armi e senz' scopo di ve-
 lito è libera.
 - 12° Tutti i cittadini appartengono alla Guardia

Nazionale nei modi, e colle eccezioni fissate
dalla legge.

13.^o Nessuno può essere astretto a perdere la pro-
prietà delle cose, se non in causa pubblica
e previa giusta indennità.

14.^o La legge determina le spese della Repubblica
e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può esser imposta
non per legge, né percetta per tempo
maggiore di quello dalla legge determinato.

Titolo II.^o

Dell'ordinamento Politico

15.^o Ogni potere viene dal Popolo. Si esercita
dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine
giudiziario.

Titolo III.^o

Dell'Assemblea

16.^o L'Assemblea è costituita da' rappresentan-
ti del Popolo.

17.^o Ogni cittadino che godersi diritti civili e
politici a 21 anni è elettore, a 25 eleggibile.

18.^o Non può essere rappresentante del Popolo
un pubblico funzionario nominato da' Con-
soli o dai Ministri.

19.^o Il numero de' rappresentanti è determinato
in proporzione di uno, ogni ventimila abi-
tanti.

Luigi Di Tognato
2. Bologna



A. Calandrelli
A. Saffi
Giuseppe Salvatore
Pippo Tomasoni

20. I comizi generali si radunano ogni tre anni nel 20 Aprile.

Il popolo vi elegge i suoi Rappresentanti convocato universale, diretto e pubblico.

21. L'Assemblea si riunisce il 15 Maggio successivamente all'elezione

Si rinnova ogni tre anni

22. L'Assemblea si riunisce in forma ove non Determini altrimenti, e dispone della Forza armata di cui crederà aver bisogno.

23. L'Assemblea è indelebile e permanente salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

Nell'intervallo può essere convocata ed ungura sull'invito del Presidente coi Segretari, di trenta Membri, o del Consolato.

24. Non è legale se non riunisce la metà, più uno, de' Rappresentanti.

Il numero qualunque de' presenti Decreta i provvedimenti per richiamare gli Assenti

25. Le Sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in Comitato segreto.

26. I Rappresentanti del popolo, sono invio-

labili per le opinioni emesse nell'Assemblea,
restando interdetta qualunque inquisizione.

27. Ogni arresto o inquisizione contro un rappre-
sentante è vietato senza permesso dell'As-
semblea salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di
delitto l'Assemblea che ne sarà imme-
diatamente informata, determinerà la
continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso
in cui un cittadino carcerato sia nomi-
nato rappresentante.

28. Ciascun rappresentante del Popolo riceve
un'indennità cui non può rinunciare.

29. L'Assemblea ha il potere legislativo. Decide
della pace, della guerra, e dei trattati.

30. La proposta delle leggi appartiene ai rap-
presentanti e al Consolato.

31. Nessuna proposta ha forza di legge, se
non dopo adottata con due deliberazioni
prese all'intervallo non minore di 15
giorni, salvo all'Assemblea abbreviarlo
in caso di urgenza.

32. Le leggi adottate dall'Assemblea vengono
senza ritardo promulgate dal Consolato in

Luigi Agnini, Deputato
della Camera



Luigi Agnini

nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato
indugia, il Presidente dell'Assemblea fa la
promulgazione.

Titolo IV.

Del Consolato e Del Ministero

33. Tre sono i Consoli. Vengono nominati dall'
Assemblea a maggioranza di due terzi di
suffragi.

Devono essere cittadini della Repub-
blica, e dell'età di 30 anni compiuti.

34. L'Ufficio de' Consoli dura 3 anni. Equiva-
lono uno de' Consoli esce d'ufficio. Le due
prime volte decide la sorte fra i tre pri-
mi eletti.

Aiun Console può esser rieletto se
non dopo trascorsi tre anni vacchi una
di carica.

35. Vi sono sette ministeri di nomina del Consolato

1.° Degli Affari interni

2.° Degli Affari esteri

3.° Di guerra e marina

4.° Di Finanze

5.° Di guerra e giustizia

6.° Di agricoltura, commercio, industria
e lavori pubblici

7.° Del culto, istruzione pubblica, belle
arti, e beneficenza

36. Ai Consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali
37. Ai Consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impiegati che la legge non riserva ad altra autorità, ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio dei Ministri.
38. Gli atti dei Consoli, finché non sieno controfirmati dal Ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei Consoli per la nomina e revocazione dei Ministri.
39. Ogniuno ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i Consoli espongono ^{lo stato} degli Affari della Repubblica.
40. I Ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli Affari che gli riguardano
41. I Consoli risiedono nel luogo ove ^{si convoca} l'Assemblea Nazionale, nè possono uscire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza.
42. Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi 3600 all'anno.

Donato Zampi
del popolo per la Venetia
di Mantova



43. I Consoli e i Ministri sono responsabili
44. I Consoli e i Ministri possono esser posti in
stato di accusa dall'Assemblea sulla propo-
sta di dieci Rappresentanti. La Dimanda
Deve esser discussa come una legge.
45. Ammessa l'accusa, il Consolo è sospeso dal-
le sue funzioni. Se assolto, ritorna all'
esercizio della sua carica; se condannato,
l'Assemblea passa a nuova elezione.

Titolo V.^o

Del Consiglio di Stato

46. Vi è un Consiglio di Stato composto di 15
Consiglieri nominati dall'Assemblea.
47. Egli dev'essere consultato da' Consoli e da'
Ministri sulle leggi da proporre, sui
Regolamenti, e sulle Proclamazioni esecutive,
e può esser consultato sulle relazioni politiche.
48. Egli emana quei Regolamenti, per i quali
l'Assemblea gli ha dato una facoltà de-
legataria.
Le altre sue funzioni verranno deter-
minate da una legge particolare.

Titolo VI.^o

Del Potere Giudiziario

49. I Giudici nell'esercizio delle loro funzioni

- non dipendono da altro potere dello Stato.
30. Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei Ministri sono inamovibili; non possono esser promossi, nè traslocati che con proprio consenso; nè sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
31. Per le contese civili vi è una Magistratura di Pace.
32. La giustizia è amministrata in nome del Popolo pubblicamente, ma il Tribunale, in causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
33. Nelle cause criminali al Popolo appartiene il giudizio del fatto, ai Tribunali l'applicazione della legge.
La istituzione dei giudici del fatto, è determinata da legge relativa.
34. Vi è un pubblico Ministero presso i Tribunali della Repubblica.
35. Un Tribunale supremo di giustizia giudica senza cheervi luogo a gravame, i Consoli ed i Ministri messi in istato di accusa. Il Tribunale supremo si compone del Presidente, di quattro giudici più

auriani della Casazione e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.



L'Assemblea designa il Magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico Ministero presso il Tribunale Supremo.

È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna

Titolo VII°

Della Forza pubblica

56. L'ammontare della Forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
57. L'Esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
58. Nessuna Truppa straniera può essere ospitata, né introdotta nel territorio della Repubblica senza decreto dell'Assemblea.
59. I Generali sono nominati dall'Assemblea sulla proposta del Consolato.
60. La distribuzione dei Corpi di Linea, e la Forza delle interne Squadriglie, sono determinate.

vate dall'Assemblea Nazionale, nè possono
subire variazione o traslocamento anche
momentaneo senza il di lei consenso

C1. Nella Guardia Nazionale ogni grado è con-
ferito per elezione.

C2. Alla Guardia Nazionale è affidato princi-
palmente il mantenimento dell'ordine
interno, e della Costituzione

Titolo VIII.

Della revisione della Costituzione

P. Ballanti. C3.
Popolo di Camerino.

Qualunque riforma di Costituzione può esser
solo domandata nell'ultimo anno della
legislatura da un terzo almeno di rappre-
sentanti

C4. L'Assemblea delibera per due volte sulla
domanda all'intervallo di due mesi. Quan-
do l'Assemblea per la riforma alla mag-
gioranza di due terzi, vengono convocati i
Conizi generali onde eleggere i rappresen-
tanti per la Costituzione in ragione di
uno ogni quindicimila abitanti

C5. L'Assemblea di revisione, è ancora Assam-
blea legislativa per tutto il tempo in
cui siede, da non eccedere i tre mesi



Disposizioni transitorie

66. Le operazioni della Costituzione attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi benche necessarie all'attuazione della Costituzione.
67. Coll'apertura dell'Assemblea Legislativa cessa il mandato della Costituzione
68. Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finchè non siano abrogati.
69. Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma

Votata all'unanimità

Dal Campidoglio il 1.º luglio 1849

Il Presidente

Giulio Depretis Deputato della Provincia di Salerno

9 Vice-Presidenti

Melincini Dep. di Torino e Cronaca

Crocco Alluvati

9 Segretari

G. Pennacchi Deputato per la Provincia di Spoleto

G. Lottini Dep. per Perugia

A. Gambioli Dep. per la Provincia di Forlì

A. Fabretti per la Provincia di Perugia

Dot. Francesco (i) Maffei Deputato per la provincia di Bologna.
Dot. Borasio Salvatori Deputato per la provincia di Perugia
Antonio Tassetti Deputato per la provincia di Ancona
Filippo Mordani, Deputato per la provincia di Ravenna
Alessandro Donati Deputato per la provincia di Urbino e Pesaro
Dott. Alessandro Cognigni Deputato per la provincia di Macerata
Dott. Filippo Venanzi Deputato per la provincia di Perugia
Tommaso Steichij Deputato per la provincia di Ferrara
Tommaso Lenzi di Cornello Deputato per la provincia di Ancona
Bonaventura Zucchi Deputato per la provincia di Pesaro
Antonio Castelli Deputato per la provincia di Macerata
Dott. Luigi Musconi Deputato per la provincia di Bologna
Alessandro Pettini Deputato per la provincia di Forlì
Marcello Farrofoli Deputato per la provincia di Viterbo
Amadori Filippo Deputato per la provincia di Forlì
Luigi Sabatini Deputato per la provincia di Ancona
Pericle Marzoleri Deputato per la provincia di Ancona
Celli Maffei Deputato della provincia di Macerata
Pontani Carlo Deputato della provincia di Orvieto
Attilio Zucchi Deputato della provincia di Ravenna
Andrea ad. detto ab. per la provincia di Urbino e Pesaro
Sio. Battista Neri Deputato della provincia di Pesaro
Deputato Vincenzi Deputato della provincia di Fano
Giuseppe Maffei Deputato della provincia di Orvieto
Marco Vincenzi Deputato della provincia di Viterbo
Battista Vincenzi Rappresentante del Popolo per la provincia di Viterbo
Luigi Marconi Rappresentante del Popolo per la provincia di Grosseto
Antonio Salvadori Deputato per la provincia di Urbino e Pesaro
Luigi Dott. Coccanari di Livoli Rapp. per la provincia di Comarca
Franco Battistini Deputato per la provincia di Prato
Giovanni Cavalini Rappresentante per la provincia di Ferrara
Cordiano Monti di Perugia Rappresentante della provincia di
Luigi Cantini Rappresentante per la provincia di Perugia. Perugia



Giust. Gabussi Rappres. per la Provincia di Cisterna di Latina
 Ambrogio Ruggieri Rappres. per la Provincia di Grosseto
 Lodovico Caboni Rappres. per la Provincia di Ravenna
 Primo Cellina Rappres. per Bologna
 Arsenio Paslinelli Rappres. per la Provincia di Pisa
Lodovico Engel Rappresentante per la Provincia di Ravenna
 Agostino Pisci Deputato della Provincia di Comarca
 Annibale Sporza Dep. della Provincia di Ascoli
 Prof. Vittorio Sennari Dep. della Provincia di Fermo
 Mattia Membrè Deputato della Provincia di Urbino e S. Severo.
 Lucrezio Sacconi rap. del popolo per la Provincia di Bologna.
 Enrico Scipioni rapp. del popolo per la Provincia di Forlì
 Giacomo Bertolini rapp. del popolo per la Provincia di Pesaro
 Michele accamp. rappresent. del popolo per Roma.
 Disto Verolini rappresentante del popolo per
 la Provincia di Frosinone.
 Giuseppe Canoncini rappresentante de forze
 Carlo Arduini Rappresentante del popolo per Roma
 Feloni Olimpidio Rapp. del popolo per Roma
 Antonio Pironi Rappresentante del popolo per la Provincia di Terni.
 Gerardo Pozzani rappresentante del popolo per la Provincia di Terni
 Gaspare Baldini Rappresentante del popolo
 per la Provincia di Viterbo
 Gio: Pietro Lupatari Dep. della Prov. di Frosinone
 Giosofante Onofri rappresentante del popolo per la
 Provincia di Ancona
 Giuseppe Bufalini Rappresentante del popolo per la
 Provincia di Perugia
 Colli Giuseppe Rappresentante del popolo per la Comar
 ca.
 Enrico Floridi Deputato per la Città e Provincia di Frosinone



“democrazia, libertà, giustizia, uguaglianza, laicità, diritti e doveri . . .”

Chiarezza, modernità delle disposizioni, totale senso della libertà e della democrazia, laicità, senso del dovere e del bene pubblico, libertà assoluta di stampa, di credo politico e religioso.

Basta rileggersi l'articolo uno della Costituzione della Repubblica Romana del 1849, per avere chiara tutta l'impostazione della nuova carta fondamentale dello Stato.

Ecco tutti gli articoli della Costituzione del 1849, ossia della Repubblica di Garibaldi, Mazzini, Armellini e Saffi, la Repubblica del popolano Ciceruacchio e di tutti i caduti sugli spalti del Gianicolo in difesa della libertà dei popoli e del principio di indipendenza e di sovranità nei confronti delle truppe francesi che sostennero e riportarono al potere temporale Papa Pio IX.

LA COSTITUZIONE ROMANA (1 luglio 1849)

PRINCIPII FONDAMENTALI

I - La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica democratica.

II - Il regime democratico ha per regola la eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà né privilegi di nascita o casta.

III - La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV - La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalità, propugna l'italiana.

V - I municipi hanno tutti uguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI - La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia con l'interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII - Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII - Il Capo della Chiesa cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I DEI DOVERI E DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 1 - Sono cittadini della Repubblica: gli originari della Repubblica; coloro che hanno acquistato la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti; gli altri italiani con il domicilio di sei mesi; gli stranieri con il

domicilio di dieci anni; i naturalizzati con decreto del potere legislativo.

ART. 2 - Si perde la cittadinanza: per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornarvi; per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo; per accettazione di titoli conferiti dallo straniero; per accettazione di gradi o cariche e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica: l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà di un popolo; per condanna giudiziale.

ART. 3 - Le persone e le proprietà sono inviolabili.

ART. 4 - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto o per mandato di giudici; né essere distolto dai suoi giudici naturali.

Nessuna corte o commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti.

ART. 5 - Le pene di morte o di confisca sono proscritte.

ART. 6 - Il domicilio è sacro: non è permesso entrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.

ART. 7 - La manifestazione del pensiero è libera: la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

ART. 8 - L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e di capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

ART. 9 - Il segreto delle lettere è inviolabile.


ART. 10 - Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

ART. 11 - L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto è libera.

ART. 12 - Tutti i cittadini appartengono alla Guardia nazionale nei modi e con le eccezioni fissate dalla legge.

ART. 13 - Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose se non in causa pubblica, previa giusta indennità.

ART. 14 - La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi.



■ Il popolano *Ciceruacchio* (Angelo Brunetti), fucilato con il figlioletto dagli austriaci.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge né per cetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II DELL'ORDINAMENTO POLITICO

ART. 15 - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'assemblea, dal consolato, dall'ordine giudiziario.

TITOLO III DELL'ASSEMBLEA

ART. 16 - L'assemblea è costituita da rappresentanti del popolo.

ART. 17 - Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 eleggibile.

ART. 18 - Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

ART. 19 - Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di ogni 20.000 abitanti.

ART. 20 - I comizi generali si radunano ogni tre anni il 21 aprile.



■ Pio IX, l'ultimo "Papa re".

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

ART. 21 - L'assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione. Si rinnova ogni tre anni.

ART. 22 - L'assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

ART. 23 - L'assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente coi segretari, di 30 membri o del consolato.

ART. 24 - Non è legale se non riunisce la metà più uno dei suoi rappresentanti. Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

ART. 25 - Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto.

ART. 26 - I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le loro opinioni emesse nell'assemblea, restando interdotta qualunque inquisizione.

ART. 27 - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza il permesso dell'assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso dell'arresto in flagranza di delitto, l'assemblea, che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato sia nominato rappresentante.

ART. 28 - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunciare.

ART. 29 - L'assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, dei trattati.

ART. 30 - La proposta sulle leggi appartiene ai rappresentanti del consolato.

ART. 31 - Nessuna proposta ha forza se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'assemblea abbreviarlo in caso di urgenza.

ART. 32 - Le leggi adottate dall'assemblea vengono senza ritardo promulgate dal consolato in nome di Dio e del popolo. Se il consolato indugia, il presidente dell'assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

ART. 33 - Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.

Debbono essere cittadini della Repubblica e dell'età di 30 anni compiuti.

ART. 34 - L'ufficio de' consoli dura tre anni. Ogni anno uno de' consoli esce d'ufficio.

Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.


Niun console può essere rieletto se non dopo tre anni dacché uscì di carica.

ART. 35 - Vi sono sette ministri di nomina del consolato: 1° degli affari interni; 2° degli affari esteri; 3° di guerra e marina; 4° di finanza; 5° di grazia e giustizia; 6° di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici; 7° del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

ART. 36 - Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.

ART. 37 - Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità: ma ogni nomina e revocazione deve essere fatta in consiglio dei ministri.

ART. 38 - Gli atti de' consoli, fin che non sieno contrassegnati dal ministro incaricato



■ Donne della Repubblica Romana si esercitano alla marcia e all'uso delle armi.

dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma de' consoli per la nomina e revocazione de' ministri.

ART. 39 - Ogni anno, e a qualunque richiesta dell'assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

ART. 40 - I ministri hanno il diritto di parlare all'assemblea sugli affari che li riguardano.

ART. 41 - I consoli risiedono nel loco ove si convoca l'assemblea né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'assemblea, sotto pena di decadenza.

ART. 42 - Sono alloggiati a spese della Repubblica e ciascuno riceve un appuntamento di scudi 3.600 all'anno.

ART. 43 - I consoli e i ministri sono responsabili.

ART. 44 - I consoli e i ministri possono essere posti in istato d'accusa dall'assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti.

La dimanda deve essere discussa come una legge.

ART. 45 - Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni; se assoluto, ritorna all'esercizio delle sue funzioni; se condannato, l'assemblea passa a nuova elezione.

TITOLO V DEL CONSIGLIO DI STATO

ART. 46 - Vi è un consiglio di stato, composto di quindici consiglieri nominati dall'assemblea.

ART. 47 - Esso deve essere consultato da' consoli e da' ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive: può esserlo sulle relazioni politiche.

ART. 48 - Esso emana quei regolamenti pei quali l'assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI DEL POTERE GIUDIZIARIO

ART. 49 - I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello stato.

ART. 50 - Nominati dai consoli e in consiglio dei ministri, sono inamovibili; non possono essere promossi né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

ART. 51 - Per le contese civili, vi è una magistratura di pace.

ART. 52 - La giustizia è amministrata in nome del popolo

pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

ART. 53 - Nelle cause criminali, al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

ART. 54 - Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.

ART. 55 - Un tribunale supremo di giustizia giudica senza che siavi luogo a gravame, i

TITOLO VII DELLA FORZA PUBBLICA

ART. 56 - L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

ART. 57 - L'esercito si forma per arruolamento volontario e nel modo che la legge determina.

ART. 58 - Nessuna truppa straniera può essere assoldata né introdotta nel territorio della

ART. 62 - Alla Guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.

TITOLO VIII DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

ART. 63 - Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

ART. 64 - L'assemblea delibera per due volte sulla domanda con l'intervallo di due mesi. Opinando l'assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizi generali onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15.000 abitanti.

ART. 65 - L'assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere i tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 66 - Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.

ART. 67 - Con l'apertura dell'assemblea legislativa, cessa il mandato della costituente.

ART. 68 - Le leggi e i regolamenti esistenti saranno in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione e finché non siano abrogati.

ART. 69 - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

*Votata all'unanimità
Dal Campidoglio il 1° luglio 1849*



■ Ponte Milvio nei giorni della Repubblica Romana. Gli assediati lo hanno fatto saltare per impedire ai francesi di traversare il Tevere.

consoli ed i ministri messi in istato d'accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione e di giudici del fatto tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L'assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.

È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

Repubblica senza decreto dell'assemblea.

ART. 59 - I generali sono nominati dall'assemblea sulla proposta del consolato.

ART. 60 - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinati dall'assemblea; né possono subire variazione o traslocamento, anche momentaneo, senza di lei consenso.

ART. 61 - Nella Guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.